



Statuto Associazione "Comitato Monte Gonare" – ODV

Art. 1 - Costituzione

E' costituita ai sensi del D.Lgs. 03.07.2017 n. 117 e della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 l'Associazione di volontariato denominata "Comitato Monte Gonare" con sede in Orani e con durata illimitata.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione non persegue scopi di lucro.

L'Associazione, con riferimento al Codice del terzo settore (D.Lgs. 03.07.2017 n. 117), ha per finalità le attività individuate all'art.5 del Codice medesimo alle lettere:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Nel concreto l'Associazione ha per fini, la salvaguardia e la valorizzazione del Monte Gonare, sia relativamente alla gestione, manutenzione e riqualificazione delle strutture denominate "cumbessias", del piazzale antistante e delle aree di pertinenza, dei sentieri di collegamento tra le cumbessias e la chiesa, delle strutture e aree attigue alla chiesa stessa, delle sorgenti naturali, delle aree ricreative e di ristoro, sia relativamente alle attività di accoglienza dei pellegrini e dei visitatori. Essenzialmente l'attività sarà rivolta alla riqualificazione ambientale, culturale e turistica del luogo attraverso la comunicazione, la realizzazione e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi dedicati, nonché la diffusione ed la promozione di attività, correlate con gli scopi sociali, su tutto il territorio da parte dei suoi soci.

L'Associazione promuove ed organizza manifestazioni culturali, ambientali e sociali e partecipa, con propri soci, alle affini iniziative promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati;

L'Associazione esercita anche attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 03.07.2017 n. 117 (Codice del terzo settore) che, eventualmente individuate dall'Assemblea dei soci, siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Non sono ammesse attività e manifestazioni che, a giudizio dell'Associazione, siano in contrasto con la salvaguardia dell'ambiente e con la sacralità del luogo.

L'Associazione basa la propria attività su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci.

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale.

L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

Francesca Caba

Monica Bignardi

Art. 3 – Soci

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettare il presente Statuto.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle Organizzazioni stesse. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione di cui fa parte.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (**soci fondatori**) e quelli che ne fanno richiesta, la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione (**soci ordinari**).

Il numero dei soci è illimitato.

Ciascun aderente maggiorenne ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti. La potestà di voto dei soci minorenni è attribuita agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

L'Associazione deve assicurare i propri aderenti che prestano attività di Volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 4 – Ammissione ed esclusione degli aderenti

Tutti gli aderenti dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla secondo i criteri dettati dal regolamento interno.

La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

Le modalità di ammissione degli aderenti devono essere immuni da criteri discriminatori.

L'ammissione e l'esclusione (motivata) vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza semplice (maggioranza dei presenti). Le motivazioni dell'eventuale esclusione sono comunicate all'interessato entro i successivi 30 giorni dalla deliberazione.

E' ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione di mancata ammissione o di esclusione, ricorso al all'Assemblea dei soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione:

- mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente;
- per dimissioni volontarie;
- per decesso.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- per mancato rinnovo dell'adesione e omesso versamento del contributo;
- per persistente violazione degli obblighi statutari;
- per gravi motivi derivanti da comportamenti contrastanti con lo spirito e le finalità dell'Associazione, che la danneggino moralmente o materialmente, che fomentino dissidi in seno



- ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori;
- per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale;
 - per mancata e prolungata partecipazione alle attività dell'Associazione;
 - per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.

E' esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

I Soci aderenti hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo);
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- votare direttamente o per esplicita delega scritta (ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente);
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Per l'accesso ai libri sociali i soci devono presentare richiesta scritta al Presidente che dovrà fornire riscontro entro i successivi 30 giorni.

I soci aderenti hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- sostenere l'attività dell'Associazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa e dei suoi aderenti.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, e vincola il socio a tenere un comportamento corretto e leale sia nelle relazioni interne che con terzi.

I soci maggiorenni avranno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi.

Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione.

Tutti i soci che prestano attività volontaria per l'Associazione devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 03.07.2017 n. 117 (Codice del terzo settore). Nelle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche, gli oneri assicurativi sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

Art. 6 – Organi sociali dell'Associazione

Gli Organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

Art. 7 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza semplice in presenza di almeno un terzo degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente, secondo le forme legalmente riconosciute, agli aderenti almeno 10 giorni prima della riunione e deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo qualora, nell'esercizio precedente, si siano verificate entrate superiori a 220.000,00 euro.;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- deliberare in merito a modifiche statutarie;
- deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente e, ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata, anche un terzo degli aderenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci aderenti presenti in proprio o con esplicita delega scritta, e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti, resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.



Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il numero dei componenti può variare da cinque a quindici (comunque sempre in numero dispari).

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente un Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed uno o più componenti scelti fra i soci.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente (o in sua assenza dal Vice Presidente), si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni tre mesi.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questo caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da riportare nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni rimarranno affisse in copia nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'avvenuta seduta del Consiglio.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere il Presidente, il Vice Presidente e le altre cariche sociali;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
- delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica quattro anni.

Compiti del Presidente:

- dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- avere la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- in caso di necessità e di urgenza, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 10 – Patrimonio - entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi a titolo patrimoniale;
- erogazioni, donazioni e lasciti di terzi;
- beni mobili ed immobili acquisiti con le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese sostenute.

L'Associazione tra le risorse economiche per il proprio finanziamento e per lo svolgimento della propria attività di volontariato da:

- quote sociali e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;
- contributi di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività di cui all'art. 84 del DLgs. 03.07.2017 n. 117 effettuate e svolte senza l'impiego di mezzi professionalmente organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato quali:
 - a) attività di vendita, curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario, di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
 - b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione senza alcun intermediario;
 - c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme in materia.

L'Associazione è tenuta obbligatoriamente alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui sopra, con l'indicazione nominativa dei soggetti erogati, salvo il caso della richiesta di anonimato del donante.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate, deve essere obbligatoriamente destinato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per quanto sopra è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 11 - Bilancio e Scritture contabili

Il Comitato Direttivo ha l'obbligo di formare il Bilancio dal quale devono analiticamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate.

– L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale, deve essere presentato, entro 120 giorni dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Assemblea dei soci che lo approva a maggioranza semplice (maggioranza dei presenti). Il bilancio dovrà essere depositato nella piattaforma telematica RUNTS entro i termini stabiliti dal CTS e relative norme di attuazione.

Qualora necessario il Comitato Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo che deve essere presentato, entro i primi 120 giorni dell'anno di riferimento, all'Assemblea dei Soci che lo approva a maggioranza semplice (maggioranza dei presenti).



Non possono essere effettuate spese né assunti impegni di spesa se non sussiste l'effettiva copertura e la disponibilità finanziaria.

Le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese devono essere destinate ad ulteriore attività di volontariato, ovvero possono essere utilizzate per l'acquisizione di beni mobili ed immobili necessari al miglior raggiungimento del fine dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario la gestione finanziaria dell'Associazione potrà essere controllata da un Revisore dei conti all'uopo nominato. Sarà compito del revisore accertare la regolarità della contabilità sociale, verificare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale, procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo e redigere una relazione annuale.

Art. 12 – Libri Sociali

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- a) libro soci;
- b) libro dei verbali e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) libro inventario;
- e) libro contabile (registro di cassa);

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal precedente art. 5.

Art. 13 – Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria da uno degli organi o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con le modalità previste nell'art. 7.

Art. 14 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 117/2017 il patrimonio residuo in caso di estinzione o scioglimento è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. medesimo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 15 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile previste in materia di Associazioni ed alla disciplina delle attività di volontariato dettata dalla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 e dal Codice del terzo settore (D.Lgs. 03.07.2017 n. 117).

Il rappresentante legale

Il Presidente

Il segretario

AGENZIA DI NUORO
03 APR. 2023

UFFICIO DI NUORO
346

euro
di cui euro

per trascrizione

Il Direttore Provinciale
Domenico Sanna